

Piemonte - Interventi per l'acquisizione di aziende in crisi

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese:

- di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese);
- che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l'unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
- che abbiano un codice ATECO 2007 prevalente compreso tra quelli elencati in Allegato I al Bando, oppure acquisiscano attività con uno dei codici compresi tra quelli elencati in Allegato I al Bando e, al termine dell'investimento, mantengano un codice di attività ammissibile ai sensi del Bando.

Interventi

Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:

- rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;
- rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa;
- interventi che prevedano di rilevare rami d'azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali;
- interventi che prevedano l'affitto di aziende o rami d'azienda con le caratteristiche sopra indicate.

Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. L'impegno all'acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto formale e l'acquisizione stessa deve avvenire entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi, salvo che le parti concordino un termine diverso) come meglio specificato nel prosieguo del presente paragrafo e all'art. 4.7 "Termini del procedimento".

Sono considerate "aziende in crisi" le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria).

Sono oggetto di contributo:

- le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o indeterminato presso l'azienda in tutto o in parte acquisita, presso l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca che sta per essere chiuso;
- le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente, di soggetti che, al momento dell'assunzione, siano riconducibili ad una delle seguenti categorie, rientranti fra quelle individuate dall'articolo 2, comma 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 ("lavoratori svantaggiati"):
 - senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, da intendersi, come precisato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, come "coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari

o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

- chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- chi ha superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli o con una o più persone a carico.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 2.616.290,00.

L'agevolazione prevista dal presente Bando consiste in un contributo a fondo perduto così definito:

A. Investimenti

Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella di seguito riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a **Euro 2.000.000,00** e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile. Il contributo a copertura dei costi della "due diligence" è riconosciuto a titolo di de minimis, con le stesse percentuali di intensità di aiuto di cui alla tabella sotto riportata.

I costi di revamping dei macchinari e degli impianti possono essere riconosciuti a titolo di de minimis, qualora non rispettino le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014. I costi per i servizi di consulenza presentati da Grandi Imprese sono riconosciuti esclusivamente ai sensi del Regolamento "de minimis". Gli aiuti a finalità regionale concessi ai "grandi progetti di investimento" con costi ammissibili pari o superiori a **100 milioni di euro** devono essere notificati alla Commissione.

B. Incentivi all'occupazione

Il contributo è pari ad un massimo di **Euro 6.300,00** per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a **Euro 400.000,00**. In caso di contratti a tempo parziale (part-time), l'importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno. Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato. Tutti i contributi relativi alla presente tipologia possono essere concessi sulla base del Regolamento "de minimis".

Limitatamente alle nuove assunzioni, i beneficiari possono inoltre scegliere di richiedere l'aiuto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti o che il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

Il singolo contributo concesso ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 non può avere un'intensità di aiuto superiore al **50%** dei costi salariali relativi al lavoratore durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Fonte

[Bando](#)

Scadenza

31-12-2021

Link

[Informazioni](#)